

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Elisabetta Maria Morosini	- Presidente -	Sent. n. sez. 947/2026
Federico Maria Meriggi	- Relatore -	UP - 08/06/2026
Maria Elena Mele		R.G.N. 10373/2026
Riccardo Nerucci		
Anna Mauro		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte di appello di Milano

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano, a seguito di appello dell'imputato, in parziale riforma della sentenza del Tribunale collegiale di Milano emessa all'esito di giudizio ordinario, per quanto di interesse: ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente per i reati di cui al capo B) e per quello di cui al capo C), per questo limitatamente all'anno d'imposta 2015, essendo gli stessi estinti per prescrizione; ha rideterminato la pena per [REDACTED] in anni quattro e mesi quattro di reclusione; ha ridotto le pene accessorie ex art. 216 l. fall. nella medesima durata della pena principale; ha ridotto la confisca diretta o in subordine per equivalente a carico di



██████ nella misura di euro 391.347,70; ha condannato il prevenuto al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa a favore della parte civile Fallimento ██████ s.r.l., con liquidazione in euro.2.500, oltre spese generali, IVA e accessori di legge; ha confermato nel resto la sentenza appellata.

In particolare, la sentenza ha confermato così quella del Tribunale laddove:

- aveva dichiarato responsabile l'attuale ricorrente, quale amministratore unico dal 7 luglio 2014 al fallimento della società ██████ S.r.l., dichiarato in data 5 aprile 2018, in ordine reati di bancarotta e specificamente: Capi A.2; A.4; A.5 (numerosi fatti di distrazione); Capi A.6-A.7 (fatti di dissipazione); Capo A.8 (fatti di bancarotta preferenziale). Reati tutti con l'aggravante di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216 L.F. e di aver cagionato al fallimento un danno patrimoniale di rilevante entità, ammontando il passivo ad oltre 11 milioni di Euro ; Capo C (omesso versamento di ritenute dovute ai sensi dell'art. 10-*bis* d. lgs. 74/2000, per importo di euro 362.586,82 in ordine all'anno 2016, in ██████ il 2 settembre 2017); Capo D: delitto di cui all'art. 2 d. lgs. 74/2000 (mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per euro 130.731,26, oltre IVA per euro 28.760,88, in data 30 settembre 2016);

- aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle contestate aggravanti;

- aveva dichiarato l'imputato: inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace ad esercitare uffici direttivi per la stessa durata della pena inflitta; ai sensi dell'art. 12 d. lgs. 74/2000, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, interdetto dai pubblici uffici e incapace di contrarre con la Pubblica Amministrazione per anni tre, interdetto dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per anni quattro e mesi sei e interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria ai sensi degli artt. 12 d.lgs. 74/2000 e 36 c.p.;

- aveva condannato il ricorrente (in solido con i due coimputati) al risarcimento del danno nei confronti della parte civile Fallimento ██████ S.r.l. da liquidarsi in sede civile con assegnazione di provvisoria nella misura di euro 1.000.000 nonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del proprio difensore avv. ██████ articolando cinque motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.



2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge con riguardo agli artt. 110 e 40, comma 2, cod. pen.; artt. 216 e 223 l. fall.; art. 27 Cost. nonché vizio di motivazione relativamente all'affermazione della responsabilità penale di [REDACTED] [REDACTED] per carenza di accertamento dell'elemento soggettivo e del contributo causale, nonché per indebita equiparazione tra amministratore di diritto e amministratore di fatto e per applicazione di un criterio di responsabilità di posizione. Premesso che il ricorrente era amministratore di diritto della fallita, deduce che: la sentenza aveva fondato l'imputazione soggettiva dei fatti al medesimo sulla sola posizione oggettivamente posseduta senza alcuna verifica della concreta consapevolezza e partecipazione alle singole operazioni contestate; con ciò aveva violato le regole di imputazione definite dalla giurisprudenza in materia di amministratore di diritto, applicando una attribuzione meramente oggettiva dei reati che faceva discendere il dolo dalla qualifica; in particolare, non si era confrontata con le allegazioni difensive in ordine alla sussistenza in capo al ricorrente del convincimento, indotto dall'amministratore di fatto, che la crisi fosse transitoria e superabile attraverso finanziamenti, nuove commesse e operazioni di valorizzazione del compendio aziendale;

2.2. Con il secondo motivo prospetta: vizio di motivazione per travisamento della prova e manifesta illogicità; motivazione apparente per recepimento acritico della relazione del curatore ex art. 33 l. fall. e mancata valutazione di dati documentali decisivi (quanto agli elementi offerti da rateizzazioni, rottamazione e DURC); errore metodologico nella ricostruzione delle cause della crisi e nella prova della consapevolezza dell'imputato, in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. nonché art. 111 Cost. Deduce che: la sentenza impugnata aveva attribuito pregnante rilievo, tanto per la dimostrazione della sequenza causale degli eventi, quanto per la consapevolezza della situazione di crisi in capo al ricorrente, al fatto degli omessi pagamenti di IVA, contributi e stipendi, ravvisandovi anche la manifestazione del dissesto e la causa della protesta dei dipendenti; al riguardo aveva peraltro travisato le complessive risultanze le quali indicavano come la società avesse in corso rateizzazioni delle pendenze indicate e fosse in situazione di regolarità contributiva tanto che i DURC risultavano in regola sino al luglio 2017; ciò mentre il ritardo negli stipendi era stato di breve momento; a fronte delle allegate risultanze documentali, nemmeno potevano essere valorizzate come prova autosufficiente i contenuti assertivi della relazione del Curatore; le premesse così poste avevano viziato a catena il quadro oggettivo e la ricostruzione dell'atteggiamento soggettivo assunto dal ricorrente.

2.3. Con il terzo motivo si duole del vizio di motivazione per omessa, apparente risposta ai motivi di appello; violazione degli artt. 546, 581 e 597 cod. proc. pen. con riguardo all'elusione del *devolutum* e difetto di motivazione



rafforzata, richiesta sui punti decisivi. Specificamente, la sentenza impugnata non aveva offerto risposte ai motivi di appello formulati in ordine a: incidenza delle rateizzazioni e della rottamazione sull'elemento soggettivo; rilevanza dell'affidamento del ricorrente nell'amministratore di fatto; esclusione del concorso doloso dell'amministratore formale.

2.4. Con il quarto motivo, prospetta violazione di legge e motivazione apparente o comunque viziata in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo nei reati tributari di cui agli artt. 10-*bis* e 10-*ter* d.lgs. 74/2000, nonché quanto alla inadeguata valutazione, ai fini del dolo, di condotte in realtà incompatibili con la volontà evasiva. Deduce che: la sentenza impugnata aveva affermato che gli omessi versamenti di IVA e ritenute contributive denotavano la volontà dell'imputato di proseguire l'impresa finanziandola mediante l'inadempimento tributario e con accettazione del rischio correlato; aveva così omesso di motivare concretamente sulla verifica che il mancato pagamento dipendesse dalla volontà dell'imputato e non dalla crisi finanziaria; era stato pretermesso come la società avesse attivato piani di rateizzazione con l'Erario e con gli enti previdenziali e avesse presentato istanze di definizione agevolata del debito, condotte che avrebbero dovuto essere valorizzate quali indici di una volontà di adempimento; parimenti non aveva considerato l'eventualità alternativa che la prosecuzione dell'attività fosse correlata alla volontà di risanamento ed a positive prospettive in tal senso; la Corte aveva confuso la conoscenza della crisi con la volontà di inadempimento.

2.5. Con il quinto motivo si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando in concreto: la rideterminazione della pena mediante una sostanziale sottrazione aritmetica, priva di una effettiva rivalutazione, pur discrezionale, a seguito della declaratoria di prescrizione di più reati, senza effettiva rivalutazione ex art. 133 cod. pen. e altresì priva di motivazione sulla misura degli aumenti ex art. 81 c.p.; motivazione meramente apparente a fronte di specifico motivo di appello sull'eccessività della pena; mancata valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche; illegittimità della sentenza anche in relazione alle pene accessorie ed alle statuizioni civili. Deduce che: la sentenza non aveva valutato le censure sul trattamento sanzionatorio originario che nemmeno aveva differenziato le singole posizioni; a fronte della elisione di alcune imputazioni per prescrizione, la Corte si era limitata alla esclusione della specifica componente di pena, non rivalutando i profili di insieme nella nuova situazione; non aveva considerato come la riduzione dei titoli di condanna, per effetto della prescrizione totale del capo B) e parziale del capo C), avrebbe dovuto comportare una proporzionata riduzione del risarcimento; non



era stata operata una rivalutazione della estensione delle pene accessorie e dell'incidenza sulle stesse della estinzione dei reati tributari.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

4. La difesa del ricorrente ha depositato un'articolata memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso, replicando alle conclusioni del Pubblico Ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. L'esame delle questioni sollevate dal ricorso si giova della sintetica ricognizione della ricostruzione delle vicende operata nel giudizio di merito.

2.1. La società, fallita con la denominazione [REDACTED] s.r.l. (di seguito anche soltanto [REDACTED] aveva cambiato compagini, amministratori, sede e denominazione nel corso della sua vita, risalente al 1984 quando era sorta come [REDACTED] s.r.l. con soci [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] Presto aveva assunto la denominazione di [REDACTED] S.p.a. le cui quote maggioritarie facevano capo a due fiduciarie ([REDACTED] S.r.l. nella misura del 30% e [REDACTED] S.p.A. nella misura del 30%) che dal 31 dicembre 2002 al 17 maggio 2015 risultavano socie paritarie entrambe con partecipazione al 50%. Dopo passaggi intermedi, l'assetto finale vedeva soci [REDACTED] S.r.l. nella misura del 90% e [REDACTED] S.p.A. nella misura del 10%.

Quanto all'organo di gestione, si erano succeduti: dalla costituzione al 1986 l'amministratore unico [REDACTED] [REDACTED] dal 1986 al 3 luglio 2014 l'amministratore unico [REDACTED] [REDACTED] (coimputato); dal 7 luglio 2014 al fallimento, dichiarato il 5 aprile 2018, appunto l'amministratore unico [REDACTED] [REDACTED] qui ricorrente.

2.2. La fallita, dopo avere svolto essenzialmente attività di gestione di partecipazioni sino al 2014, nel luglio 2014 si era trasformata da s.p.a. a s.r.l. e, con la denominazione di [REDACTED] s.r.l., aveva mutato il suo oggetto nella produzione di manufatti e simili, contestualmente assumendo in affitto l'azienda [REDACTED] S.p.a. operante nel predetto settore ed in stato di crisi.

2.3. Nel periodo in questione, amministratore unico era appunto il [REDACTED] dottore commercialista che si occupava di adempimenti in materia amministrativa e fiscale.



Le vicende operative erano seguite da [REDACTED] [REDACTED] il quale «ricopriva, agli occhi dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori, nonché del legale rappresentante coimputato, la principale figura di riferimento per conto di [REDACTED] tanto che "pattuiva accordi in nome e per conto di essa, in modo autonomo, anche senza accompagnarsi al legale rappresentante, il dott. [REDACTED]"» (sentenza impugnata, foglio 10).

Le vicende finanziarie della società erano, invece, seguite da [REDACTED] [REDACTED] che era individuato quale referente delle fiduciarie cui faceva capo [REDACTED]. In ragione di tale qualità allo stesso venivano trasmessi i bilanci della fallita per la loro approvazione. [REDACTED] al riguardo, aveva dichiarato di avere trovato il referente di [REDACTED] «per operazioni di finanza straordinaria e per i rapporti con le fiduciarie» (sentenza impugnata, foglio 47) nel predetto [REDACTED] [REDACTED] che aveva svolto tale ruolo anche nei momenti di difficoltà finanziaria della società.

2.4. A far data dal luglio 2014, il nuovo corso della [REDACTED] S.r.l. aveva dimostrato una buona potenzialità operativa con aspettative di miglioramento. Peraltro, in un quadro in cui l'avvio dell'attività industriale richiedeva un investimento in capitale circolante, gli impieghi in rimanenze ed i crediti verso clienti risultavano controbilanciati da importanti esposizioni verso i fornitori e da una forma di auto-finanziamento attuato mediante il mancato versamento di imposte e contributi. Il circuito bancario forniva un affidamento marginale.

Nel 2015, mentre il positivo andamento operativo si accompagnava ad un'accresciuta tensione finanziaria, la società distribuiva riserve per oltre euro 5.000.000,00, riducendo drasticamente la patrimonializzazione della società. Nonostante l'incremento degli affidamenti bancari, la crescita del capitale circolante operativo di quasi 2,7 milioni di euro determinava nuovamente il ricorso «a quella forma di auto-finanziamento attuata mediante l'omissione del pagamento di imposte e contributi» (sentenza impugnata, foglio 9).

Nel 2016 la crescente tensione finanziaria rallentava i ricavi delle vendite con marginalità operativa negativa, anche alla luce del costo per il canone di locazione dell'azienda [REDACTED] e dei canoni di locazione immobiliare. Ne conseguiva l'allungamento dei tempi medi di pagamento dei fornitori, nei confronti dei quali la fallita raggiungeva un'esposizione di oltre 4,4 milioni di euro alla fine dell'esercizio. Il debito verso l'Erario e gli Enti Previdenziali superava 3 milioni di euro mentre il sostegno bancario, limitato agli affidamenti da parte di Banca [REDACTED], si conservava su livelli insufficienti e secondari.

In uno scenario che, comunque, registrava positivi tassi di crescita dell'attività commerciale e produttiva, la società si impegnava ad acquistare l'azienda locata e gli immobili in cui veniva svolta l'attività con un investimento di circa 8 milioni



di Euro, in relazione al quale i soci intervenivano con un marginale finanziamento di euro 854.000,00.

2.5. A questo punto, peraltro, lo squilibrio finanziario si faceva più grave e difficile da dissimulare anche con i dipendenti. Il ritardo nella mensilità di luglio 2017 e la diffusione della notizia del mancato versamento di contributi arretrati all'INPS ed ai Fondi di previdenza complementare provocavano lo sciopero ad oltranza dei dipendenti, mettendo [REDACTED] nella condizione di non riuscire a rispettare gli impegni assunti con i clienti e ad interrompere l'attività commerciale, affidando altresì, ove possibile, il completamento delle commesse a società sub-appaltatrici, con il proposito di scongiurare l'applicazione di penali.

Il bilancio 2017, redatto in ottica liquidatoria, evidenziava una significativa perdita in relazione anche all'opportuna svalutazione dei beni materiali e delle rimanenze dei lavori in corso.

2.6. In data 6 ottobre 2017 la società proponeva la restituzione del ramo di azienda [REDACTED]

In presenza di più istanze di fallimento, presentava ricorso per ammissione al concordato in data 30 novembre 2017, proposta cui poi rinunciava. Il fallimento, cui la società non si opponeva, interveniva in data 5 aprile 2018.

3. Il primo motivo, che, come sopra specificato, ha riguardo all'imputazione oggettiva e soggettiva al ricorrente dei vari reati ed, in particolare, di quelli di bancarotta, è infondato.

3.1. Secondo il ricorso, come poi specificato dalla memoria richiamata, la sentenza aveva attribuito la responsabilità al ricorrente esclusivamente in forza della sua qualità di amministratore di diritto, senza considerare se questi avesse avuto una compiuta consapevolezza delle operazioni e della loro natura, in un quadro che aveva manifestato l'operatività di più amministratori di fatto. In particolare, non si era confrontata con la prospettazione secondo cui il [REDACTED] aveva potuto confidare nella rappresentazione che gli era stata offerta dal [REDACTED] in ordine alla funzionalità delle operazioni ad un credibile piano di risanamento ed alle correlate prospettive di recupero di una efficace operatività dell'impresa. Così operando, la sentenza aveva attribuito al ricorrente una sorta di responsabilità per fatto altrui o oggettiva in forza della posizione di garanzia assunta ovvero, al più, in ragione di una condotta meramente colposa e non connotata dal dolo qui richiesto.

3.2. L'argomentazione così esposta richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'amministratore meramente formale in tanto risponde dei fatti di distrazione commessi dall'amministratore di fatto in quanto abbia degli stessi una consapevolezza diretta o anche soltanto eventuale, posto



che la sua posizione di garanzia formale non può essere trasformata in un titolo di responsabilità di posizione (cfr. *ex multis* Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225 – 01; Sez. 5, n. 29896 del 01/07/2002, Rv. 222389 – 01).

Incontroverso il principio così richiamato, la sua applicazione al caso concreto comporta alcune specificazioni che conducono a disattendere le inferenze tratte dalla difesa.

3.2.1. In generale, giova chiarire che il riconoscimento della operatività di un amministratore di fatto all'interno di una società non è di per sé incompatibile con l'effettività del ruolo gestorio che compete all'amministratore di diritto secondo le naturali attribuzioni della normativa.

Mette conto evidenziare che la nozione di amministratore di fatto non postula l'esclusività del suo potere gestorio. Il suo riconoscimento non richiede, appunto, che lo stesso eserciti tutti i poteri dell'amministratore, al riguardo essendosi affermato che, in tema di società, l'amministratore di fatto, anche ai fini penalistici, è colui il quale eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, laddove "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (cfr. Sez. 5 Sent., 27/06/2019, n. 45134, rv. 277540-01).

Coerente alle premesse così poste è il predicato che la presenza di un amministratore di fatto, ove pure compiutamente dimostrata, non impedisce di riconoscere l'esistenza di un amministratore di diritto che sia dotato di poteri effettivi corrispondenti alla carica formale, ove pure esercitati in sinergia o in separazione di competenze con l'altro. Ed, invero, è dato osservare che, per un verso, ciò che è determinante è la corrispondenza del potere esercitato dal soggetto al contenuto dei poteri gestori propri dell'amministratore, e che, per altro verso, la coesistenza di plurimi amministratori in nessun modo contraddice i modelli di *governance* societaria che l'ordinamento riconosce. In tale linea è stato affermato che in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (v. Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Rv. 279040-01; Sez. 5, n. 46962 del 22/11/2007, Rv. 238893 – 01).

3.2.2. Specificazioni, comunque, richiede già il tema della stessa responsabilità dell'amministratore formale.



Merita adesione il consolidato orientamento richiamato dalla stessa difesa secondo cui «(i)n tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto» (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166 - 01).

Si tratta, del resto, di affermazione da cui non è dato discostarsi senza violare i principi di colpevolezza e personalità della responsabilità penale.

È stato altresì chiarito che «(i)n tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto» (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 279831 - 01).

3.2.3. Ad inquadrare la concreta situazione qui in rilievo, come descritta dalle sentenze di merito, si rende necessario in primo luogo precisare che l'affermazione dell'esistenza di un amministratore di fatto, non comporta la qualificazione dell'amministratore di diritto come "testa di legno", di per sé inconsapevole delle vicende societarie. Come premesso, deve anzi assumersi che, sino a specifica allegazione del contrario, l'amministratore di diritto abbia la pienezza dei suoi poteri, eventualmente ripartiti con l'amministratore di fatto. Il suo ruolo, pertanto, si articola secondo il paradigma del concorso con l'amministratore di fatto, in un quadro di comune consapevolezza dello scenario operativo, salve le specifiche competenze.

Al riguardo, poi, costituisce *quaestio facti*, insindacabile in sede di legittimità ove oggetto di adeguata motivazione, verificare se il singolo amministratore abbia avuto contezza della realizzazione e della natura di una specifica operazione. Ciò, peraltro, con alcune avvertenze generali.

L'inserimento organico nella società, in particolare, rende naturalmente evidenti le scelte che hanno incidenza diretta sulla struttura economica



fondamentale di affari e patrimonio. D'altro canto, non può essere invocata credibilmente l'ignoranza di operazioni che siano oggetto di approvazione degli organi amministrativi o assembleari.

Deve altresì tenersi in considerazione che il criterio di responsabilità applicabile, quantomeno in ordine alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, è quello del dolo generico esteso anche alla forma del dolo eventuale.

3.3. La sentenza impugnata si è attenuta ai principi appena enunciati ed ha offerto una adeguata motivazione che, priva di illogicità ed apparenza, è insindacabile nella presente sede come sopra esposto.

3.3.1. In coerenza con quanto accertato in primo grado, la Corte d'appello ha messo in evidenza in primo luogo come il ricorrente fosse un commercialista che si occupava della complessiva gestione amministrativa e fiscale della società. Il che, quindi, con inferenza né illogica né forzata, vale già a porlo su un piano fenomenologicamente distante dalla figura ricorrente della testa di legno inconsapevole, sia sotto il profilo della competenza professionale, sia sotto quello, ancora più concreto, della necessaria conoscenza della struttura contabile, economica e fiscale dell'impresa.

D'altro canto, come diffusamente emergente dalla motivazione, da tale connotazione il medesimo traeva un diretto flusso di informazioni sulle prassi oggetto di contestazione nei capi B), C) e, in certa misura, D), e, di rimando, con contenuti che, oltre ad essere di per sé significativi, erano immediatamente indicativi di tensione, prima, e di palese crisi finanziaria, poi. In particolare, le risultanze a immediata disposizione dell'imputato, gli rendevano evidente come la società ricorresse all'autofinanziamento tramite una sistematica inadempienza fiscale e contributiva che agli intrinseci tratti di illecito – di per sé allarmanti per la sfera personale degli amministratori – associava la sedimentazione di un debito pregresso il quale, anche attraverso il cumulo di interessi e sanzioni, era destinato ad ipotecare le sorti finanziarie della società indirizzandole verso il dissesto poi verificatosi.

A parte i riferimenti generali, assertivamente relativi agli "acclarati rapporti intercorrenti fra gli imputati", la sentenza impugnata ha rimarcato come [REDACTED] avesse ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento, scaturito dalle verifiche eseguite dall'A.d.E. a seguito di segnalazione pervenuta dall'Ufficio della Direzione Provinciale di Brescia; avviso cui la [REDACTED] non aveva risposto (sentenza impugnata, foglio 17).

La Corte territoriale, comunque, ha disatteso puntualmente le allegazioni difensive facendo leva su in insieme di elementi convergenti individuati in:

- ruolo di amministratore unico, al riguardo osservando che il ricorrente, a fronte del proprio ruolo di garanzia, aveva approvato e partecipato concretamente



ad operazioni che avevano causato danni significativi alla società e ai suoi creditori;

- prove documentali e dichiarative, comprendenti le stesse dichiarazioni rese dal [REDACTED] alla Curatela, da cui constava il coinvolgimento diretto del ricorrente nelle operazioni illecite, come la distrazione di fondi, l'emissione di assegni senza giustificazione economica e l'utilizzo di fatture false;

- consapevolezza delle difficoltà finanziarie che, derivata dalle informazioni acquisite nel suo ruolo specifico ed in quello professionale cui si è già fatto riferimento, aveva accompagnato la sua azione nel compimento di operazioni che hanno aggravato il dissesto finanziario, con condotta contraria agli interessi della società;

- ruolo attivo nella gestione, pur in uno scenario in cui alcuni settori avevano registrato l'influenza del coimputato [REDACTED] emerso quale storica figura di riferimento dell'impresa e promotore di operazioni cui, comunque, il ricorrente aveva collaborato e non si era comunque opposto.

Complessivamente, quindi, la sentenza impugnata, in consonanza con quella del Tribunale, con motivazione logica ed aderente al complesso delle risultanze ha evidenziato come [REDACTED] avesse partecipato attivamente ad operazioni che avevano causato danni alla società, quali l'emissione di assegni senza giustificazione economica (capo A.5), l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (capo A.2), e la mancata opposizione agli avvisi di accertamento relativi a imposte non versate (capi B e C). Ciò in un quadro in cui emergeva la sua «consapevolezza delle difficoltà finanziarie della società e la mancata adozione di misure adeguate a evitare ulteriori danni al patrimonio sociale».

3.3.2. La sentenza ha così offerto una motivazione coerente in ordine alla conclusione secondo cui il ricorrente aveva partecipato direttamente ai fatti contestati e, comunque, aveva avuto consapevolezza delle operazioni in rilievo, in un quadro di adesione alle linee di azione degli amministratori di fatto. Le risultanze, pertanto, come anticipato, delineano una idonea base giustificativa in ordine al fondamento dell'imputazione oggettiva e soggettiva dei vari fatti di bancarotta e, più in generale, dei vari reati, anche tributari, oggetto di contestazione.

A fronte di tale idoneo costruito, generiche risultano le censure difensive che adducono con un certo grado di vaghezza l'inconsapevolezza in ordine alle specifiche operazioni ed alla loro natura, con prospettazione che, almeno *in parte qua*, è inammissibile siccome versata in fatto.

4. Il secondo motivo è inammissibile.



4.1. Il ricorso si duole del fatto che la sentenza abbia trascurato e travisato alcuni elementi indicati dalla difesa che dovevano valere ad escludere che la █████ (e di rimando il suo amministratore) avesse deliberatamente scelto la via dell'inadempimento fiscale e contributivo nei termini che, invece, la Corte territoriale aveva valorizzato per ravvisarvi elementi sintomatici di un dolo. Al riguardo, in particolare, la sentenza non aveva offerto ragioni per cui erano state superate le allegazioni aventi ad oggetto: la documentazione attestante la regolarità contributiva della società sino a epoca prossima allo sciopero (DURC); l'esistenza di piani di rateizzazione in essere con INPS, Erario ed Equitalia; la presentazione di istanze di definizione agevolata ("rottamazione"); la circostanza che il ritardo della mensilità di luglio 2017 non fosse stato considerato nel contesto complessivo della situazione aziendale.

La memoria del 25 maggio 2026, poi, rimarca che il ricorso aveva anche dedotto «il profilo relativo alla collocazione temporale delle singole operazioni contestate».

4.2. Il motivo in rassegna, come già evidenziato, si incentra sull'asserito travisamento in cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa laddove ha ritenuto sussistente una situazione di inadempienza fiscale e contributiva che aveva poi generato dissesto, sciopero dei dipendenti e fallimento. Affermazione, questa, che, ad avviso della difesa, contrasta frontalmente con le risultanze in ordine a regolarità contributiva, attestata dai DURC sino al luglio 2017, e le iniziative di rateizzazione del debito.

4.2.1. Il travisamento così dedotto è generico e manifestamente infondato.

L'assunto che la società versasse in condizione di regolarità fiscale e contributiva risulta affetto da genericità intrinseca.

Già in appello il motivo era introdotto in termini assolutamente generici che acquisivano un minimo di determinatezza esclusivamente con riguardo al tema della regolarità contributiva attestata dai DURC sino al luglio 2017.

La presenza di rateizzazioni è prospettata con contenuti insieme generici ed assertivi senza che sia specificato in quali termini e per quali specifiche voci di debito i piani fossero richiesti, se fossero stati mai approvati e se ed in quale misura fossero stati eseguiti. Da quanto allegato e da quanto comunque risultante, si tratta di rateazioni richieste – e non è dato intendere con certezza se e quando ammesse – che sono intervenute nella fase esecutiva, a seguito di emissione di ruolo fiscale nemmeno opposto (cfr. sentenza impugnata: "Gli importi non versati sono stati accertati e iscritti a ruolo, poiché non è stata presentata alcuna opposizione agli avvisi di accertamento").

L'esistenza dei DURC, anche a prescindere dalla loro delimitazione al solo tema contributivo, è affermata in termini assertivi mentre il correlato vizio di



travisamento è dedotto senza che sia stata allegata al ricorso la documentazione che dovrebbe provarla e che, comunque, non è inserita negli atti del fascicolo pervenuto in questa sede di legittimità, con conseguente violazione del principio di autosufficienza.

4.2.2. In conclusione, il travisamento prospettato, oltre a non trovare alcun aggancio nella realtà processuale, viene allegato in termini generici e privi della richiesta autosufficienza. Nemmeno compiutamente consta che la regolarità dei pagamenti e le rateizzazioni abbiano riguardato, oltre a contributi e fondi di previdenza, anche i debiti tributari, in ordine ai quali, anzi, le evidenze documentali danno conto di opposta situazione, secondo quanto meglio considerato *infra*.

Non risulta, pertanto, scalfita la motivazione della sentenza che ha, al riguardo, ricostruito un quadro in cui la società fallita trovava nel risparmio fiscale e contributivo una linea di autofinanziamento strutturale e, comunque, consolidata negli anni, in termini capaci di evidenziare ed aggravare nel tempo la crisi finanziaria che doveva poi scaturire nel franco dissesto e nel conseguente fallimento.

4.3. Come premesso, peraltro, con la memoria del 25 maggio 2026, la difesa richiama il tema della distribuzione cronologica delle condotte di bancarotta, volto a significare la carenza di offensività o di dolo nelle stesse. Si tratta, invero, di aspetto che, nel ricorso, entrava soltanto a comporre la premessa narrativa, senza integrare direttamente il contenuto delle censure specificate nei motivi. La censura, *in parte qua*, è inammissibile.

4.3.1. Il motivo, in effetti, al riguardo risulta inedito in quanto l'atto di appello non vi faceva riferimento se non in termini di assoluta genericità. Secondo quanto appena evidenziato, poi, la questione non era specificamente dedotta nemmeno nel ricorso, in cui la collocazione cronologica delle singole condotte ha costituito oggetto di una mera descrizione nella premessa introduttiva. Il tema è stato poi richiamato in termini di assoluta genericità nella memoria.

4.3.2. L'argomento, secondo cui i fatti erano stati commessi in un periodo in cui non si era radicata la crisi della società e, pertanto, in un momento in cui non si delineava un contesto che valeva a significarne il carattere concretamente offensivo e doloso, si manifesta comunque infondato.

Tutti i fatti in rilievo si iscrivono in un arco temporale che, oltre ad essere prossimo al fallimento, era all'interno di un periodo di acuta crisi evidenziata dalle specifiche insolvenze, secondo quanto ulteriormente significato di seguito.

La lettura alternativa proposta, oltre ad essere inammissibilmente versata in fatto, pretende di associare la crisi alla sola sequenza finale esitata nello sciopero dei dipendenti in reazione alla notizia degli inadempimenti contributivi. Epilogo, questo, che, di contro, nella articolata ricostruzione delle sentenze di merito,



costituiva soltanto l'epilogo di una inadeguatezza e sofferenza finanziaria che riconosceva diversi e ben più risalenti fondamenti.

5. Il terzo motivo, che deduce la mancanza di espressa risposta a specifici motivi di appello sui punti salienti, è inammissibile.

5.1. In generale, è dato rammentare che «(i)n tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica» (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275853 – 02; cfr. *ex multis* anche Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 258962 - 01).

5.2. In tal senso risulta generica la doglianza secondo cui la sentenza impugnata non aveva dato risposta ai motivi di appello in ordine a: mancanza di prova dell'elemento soggettivo in capo all'imputato; erronea equiparazione tra amministratore di diritto e amministratore di fatto; ricostruzione delle cause della crisi e dello sciopero; qualificazione giuridica delle singole operazioni come distrattive o dissipative; irrilevanza, o comunque mancata valutazione, di piani di rateizzazione, istanze di rottamazione, regolarità contributiva e condotte di prosecuzione dell'attività incompatibili con il dolo.

La censura, comunque, è manifestamente infondata a fronte della constatazione che, come già evidenziato, la sentenza impugnata aveva motivato adeguatamente su ciascuno dei temi così in rilievo, nella misura in cui erano stati specificati nel ricorso.

6. Il quarto motivo è infondato.

6.1. Il ricorso prospetta il vizio della sentenza che non aveva adeguatamente vagliato il carattere doloso dei fatti ascritti quali reati tributari di cui agli artt. 10-*bis* e 10-*ter* d.lgs. 74/2000 (rispettivamente oggetto dei capi B e C), non considerando la possibilità che gli inadempimenti fossero derivati dalla crisi di liquidità e fossero privi di ogni volontarietà, come del resto attestato dai piani di rateizzazione. Mette conto evidenziare che il motivo nemmeno investe il tema (della prova) dell'elemento oggettivo su cui si spende comunque la requisitoria del Procuratore Generale, secondo quanto del resto esplicitato nella memoria della finale della difesa (memoria difensiva del 25 maggio 2026, p. 15: «Con tale motivo di ricorso, infatti, la difesa non ha contestato la sussistenza materiale delle violazioni tributarie né ha dedotto questioni inerenti alla prova del rilascio delle



certificazioni fiscali o all'elemento oggettivo delle fattispecie contestate, come risulterebbe dalla requisitoria »).

6.2. Circoscritto così il devoluto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 10-*bis* d.lgs. 74/2000 contestato al capo C) (quello di cui all'art.10-*ter* contestato al capo B è già stato dichiarato estinto per prescrizione), è pacifico che il reato in esame è punibile a titolo di dolo generico il quale consiste nella coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, non essendo richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte.

Nella prospettiva qui più specificamente in rilievo, merita piuttosto rammentarsi che, secondo consolidato orientamento, in tema di omesso versamento di ritenute, le sole difficoltà economiche del contribuente di adempiere l'obbligazione tributaria, sono insufficienti per l'integrazione degli estremi dell'art. 45 cod. pen. Ne deriva che l'agente deve dimostrare per la deduzione della cd. crisi di liquidità la non imputabilità e l'imprevedibilità del dissesto economico aziendale nonché l'impossibilità di fronteggiare la situazione tramite misure adeguate da valutarsi in concreto (cfr. ex *multis* Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Rv. 259190 - 01; Sez. 3, 03/03/2020, n. 21158, n.m.; Sez. 7 - , Ordinanza n. 5185 del 30/01/2026, Rv. 289812 - 01). È stato altresì specificato che la forza maggiore di cui è richiesta la dimostrazione rileva solo come causa esclusiva dell'evento e mai quale causa concorrente di esso, essendo pertanto ravvisabile nei soli casi in cui la realizzazione dell'evento stesso o la consumazione della condotta antiggiuridica sono dovute all'assoluta ed incolpevole impossibilità dell'agente di uniformarsi al comando, mai quando egli si trovi già in condizioni di illegittimità (*ex plurimis*, Sez. 3, n. 8352, del 24/06/2014, dep. 2015, rv. 263128; Sez. 7, n. 5185 del 30/01/2026, Rv. 289812 - 01).

Costituisce portato delle premesse così poste il consolidato assunto secondo cui non valgono ad escludere il dolo ed a prospettare la forza maggiore le prassi di postergazione degli adempimenti fiscali e previdenziali che siano volte a finanziare differenti esigenze di impresa, ove pure volte a fini di conservazione della continuità aziendale e in sé commendevoli. In tal senso, è stato in primo luogo osservato come, anzi, le prassi sistematiche, ripetute per più annualità, denotino una opzione di politica finanziaria della società che è di per sé incompatibile con la causa di esclusione del dolo così in rilievo (Sez. 3, n. 10084, 21/11/2019, non massimata sul tema specifico; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Schirosi, Rv. 263128 - 01). È stato altresì chiarito, nella analoga materia pagamento delle ritenute previdenziali, con argomento estensibile alla fattispecie qui direttamente in esame, che «(i)l reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non può essere scriminato, ai sensi dell'art.



51 cod. pen., dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice» (Sez. F - , n. 23939 del 11/08/2020, Rv. 279539 - 01. Cfr. anche Sez. 3 - , n. 36421 del 16/05/2019, Rv. 276683 - 01). Ciò in un quadro in cui è stato altresì precisato che «(i)n tema di reati tributari, il delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 differisce da quello previsto dall'art. 10-ter del medesimo d.lgs. per l'oggetto, che solo nel primo caso è costituito da somme già nella disponibilità del debitore; ne consegue che, in caso di carenza di liquidità di impresa, se l'omesso versamento dell'iva può astrattamente derivare dall'inadempimento altrui, l'impossibilità di adempiere all'obbligazione di versamento delle ritenute non può essere giustificata, ai sensi dell'art. 45 cod. pen., dalla insolvenza dei debitori, essendo di pertinenza del sostituto d'imposta la decisione di distrarre a scopi diversi le somme di denaro dovute all'erario. (Sez. 3, n. 3647 del 12/07/2017, dep. 2018, Botter, Rv. 272073 - 01).

6.4. Nel caso di specie, le due sentenze di merito hanno dato conto, in modo convergente, ove pure implicito, che la situazione di crisi finanziaria della società non era imprevista e che, anzi, il ricorso all'autofinanziamento era uno strumento cui la amministrazione della [REDACTED] aveva fatto ricorso in modo non occasionale.

Si tratta di linee argomentative che si articolano in puntuale osservanza delle coordinate ermeneutiche appena enucleate e che, pertanto, si sottraggono alle censure, in gran parte generiche, che l'impugnazione prospetta.

In ordine alla allegazione secondo cui le iniziative di rateizzazione e le risultanze del DURC attestavano una contraria volontà di ottemperanza agli obblighi fiscali oltre che previdenziali, vale quanto già sopra osservato sul tema ad evidenziare come sul punto la prospettazione sia stata assertiva e generica. D'altro canto non solo è provato, ma – come sopra rimarcato - nemmeno è controverso il fatto oggettivo che la società fosse inadempiente al versamento delle ritenute (contestato al capo C) in un quadro in cui constava anche il mancato versamento dell'IVA (contestato al capo B), seppure oggetto di reato prescritto.

Accertato così l'inadempimento volontario, nemmeno emergono elementi che valgano a denotare la ricorrenza di causa di esclusione della colpevolezza.

7. Il quinto motivo, che cumula molteplici temi, è infondato in tutte le sue articolazioni.



7.1. La decisione della Corte territoriale che, in ragione delle prescrizioni, ha ridotto il monte delle pene escludendo le componenti relative ai reati estinti, non si espone alle censure formulate sul punto nel ricorso.

Il computo della pena base risulta stabilito dalla sentenza impugnata in modo adeguato, all'esito del bilanciamento delle circostanze, con motivazione che, pur sintetica, non si mostra illogica, dovendosi in particolare tenere conto del fatto che il trattamento sanzionatorio è stato determinato in misura inferiore alla media edittale e gli aumenti per i reati satellite sono risultati specificamente contenuti.

Sul piano generale, noto arresto nomofilattico (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01) ha validato l'affermazione secondo cui, quando la pena irrogata sia "più vicina al minimo che al massimo edittale", l'onere motivazionale è adempiuto attraverso il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 c.p." o l'utilizzo di sintetiche formule quali "pena congrua", "pena adeguata".

Nel caso di specie, nel contesto in cui rimaneva invariato il titolo base, nemmeno era necessaria la complessiva rivalutazione della misura dei reati satelliti che non modificavano il quadro complessivo.

7.2. Risulta di contro inedito, oltre che generico, il motivo in ordine alla necessità di un diverso bilanciamento delle circostanze eterogenee.

Se l'atto di appello nulla aveva allegato sul tema, lo stesso ricorso si limita ad addurre genericamente un difetto di motivazione della sentenza impugnata laddove non ha spiegato le ragioni per cui le attenuanti generiche riconosciute dal Tribunale erano state poste in equivalenza e non in prevalenza sulle ritenute aggravanti, senza che, al riguardo, siano dedotti argomenti concreti a supporto che la motivazione avrebbe pretermesso.

7.3. È inammissibile, per plurime e convergenti ragioni, la parte del motivo che ha riguardo alla mancata riduzione da parte della sentenza impugnata del risarcimento riconosciuto alla parte civile dal Tribunale.

7.3.1. È manifestamente infondato l'assunto secondo cui il proscioglimento dal capo B) e, in parte, dal capo C) avrebbe dovuto comportare una riduzione del risarcimento, riconosciuto alla parte civile.

La prospettazione è già incoerente alla constatazione che la parte civile era costituita ed è stata risarcita in relazione al solo capo A), con determinazione che, pertanto, si poneva *a priori* su un piano di indifferenza alle vicende che hanno toccato i menzionati reati tributari. D'altro canto, correttamente la sentenza ha osservato che «(p)er quanto riguarda le statuizioni civili, posto che il giudice di primo grado ha devoluto la quantificazione del *quantum* al giudice civile, non vi sono ragioni per ridurre la misura della provvisoria di €.1.000.000 a carico dei condannati [REDACTED] e [REDACTED] Basti ricordare, a questo proposito, il valore dei



beni sottratti ai capi A.2 e seguenti per cui è stata accertata la sussistenza dei reati».

7.3.2. La censura poi pretermette che la condanna al risarcimento qui è stata stabilita in via generica e la determinazione del *quantum* è stata operata solo in relazione alla provvisoria. Sicché deve rammentarsi come l'impugnazione della relativa statuizione provvisoria è inammissibile in sede di legittimità. Ed, invero, il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr. per tutte Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722 -01).

7.4. Inedito e, comunque, generico risulta il motivo sulle sanzioni accessorie che non risultano comunque determinate in misura illegale.

In ogni caso la sentenza impugnata ha ridotto le sanzioni medesime in ragione del parziale proscioglimento disposto per estinzione di alcuni dei reati in rilievo. Sicché il motivo, che non si confronta con tale aspetto, risulta altresì generico *in parte qua*.

8. Il ricorso risulta, quindi, nel suo complesso infondato.

Giova precisare che nemmeno si apprezza la prescrizione dei reati qui in rilievo, pur astrattamente rilevabile d'ufficio a fronte di ricorso non inammissibile.

8.1. I reati di bancarotta, consumati in data 5 aprile 2018, risultano aggravati ai sensi dell'art. 219, primo comma, l. fall., per avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Anche per la bancarotta preferenziale contestata al capo A.8, pertanto, non è trascorso il termine di prescrizione, tenuto conto della ridetta circostanza aggravante ad effetto speciale. Il termine ordinario ex art. 157 cod. pen., pari ad anni 7 e mesi 6 (anni cinque aumentati della metà per effetto della richiamata aggravante), deve aumentarsi, ai sensi dell'art. 160 e 161, secondo comma, ad anni 9 mesi 4 gg. 15. Anche a prescindere dai periodi di sospensione applicabili alla fattispecie (pure ai sensi dell'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 cronologicamente applicabile al reato in oggetto), pertanto, il reato non è prescritto.

Ovviamente, non sono prescritti i restanti reati contestati al capo A) qui in rilievo, relativi a bancarotta fraudolenta patrimoniale, (Capi A.2; A.4; A.5: numerosi fatti di distrazione; Capi A.6-A.7: fatti di dissipazione), aventi più estesi periodi di prescrizione.



8.2. Non è prescritto nemmeno il residuo reato di cui all'art. 10-*bis* d. lgs. 74/2000, di cui al capo C). A questo, che risulta commesso in data 2 settembre 2017, si applica un termine massimo di anni 7 mesi 6, cui si aggiunge una sospensione ordinaria di mm. 6 gg. 26 in ragione dei rinvii disposti su richiesta delle parti o su impedimento delle stesse dalle udienze 12.7.2022, 7.11.2023 e 16.1.2024.

Secondo noto arresto nomofilattico, poi, «(l)a disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01).

Al reato in oggetto, avuto riguardo all'enunciato momento della sua consumazione, risulta applicabile il testo dell'art. 159 cod. pen. come risultante dalla cd. Riforma Orlando. In particolare, essendo stata confermata la condanna sul punto, si apprezza la condizione per l'operatività del complessivo regime di sospensione previsto dal testo in allora vigente dell'art. 159 comma 2 cod. pen. Posto più specificamente che il reato non era prescritto all'atto del deposito della sentenza di appello in data 29 dicembre 2025, l'operare della sospensione ai sensi dell'art. 159 comma 2 n. 2 cod. pen., non essendo stato superato il relativo termine, esclude che sia intervenuta la prescrizione.

8.3. Quanto al capo D) relativo a reato di cui all'art. 2 D. Lgs. 74/2000, consumato in data 30 settembre 2016, è sufficiente rilevare che allo stesso è applicabile un termine massimo di prescrizione che, ai sensi dell'art. 17 comma 1-*bis* d. lgs. 74/2000, risulta pari ad anni 10. Risulta, pertanto, che, anche senza computare i periodi di sospensione, la prescrizione non si è consumata.

9. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso l'08/06/2026

Il Consigliere estensore
Federico Maria Meriggi

Il Presidente
Elisabetta Maria Morosini

